



**Rete Nazionale**

dei servizi per l'Assistenza  
alle Vittime di reato

[www.retedafne.it](http://www.retedafne.it) | [italia@retedafne.it](mailto:italia@retedafne.it)

Vademecum per i servizi di assistenza per le vittime di reato in ordine ai rapporti con le “autorità competenti” e i Centri di giustizia riparativa al fine di garantire diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato.

Questo “vademecum” ha la finalità di indicare agli operatori dei servizi di assistenza per le vittime di reato alcune linee d’azione in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria, con i servizi dell’amministrazione della giustizia e i Centri di giustizia riparativa. L’esistenza di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, in assenza di una disciplina (o di una rete) organica sull’assistenza alle vittime suscita confusioni e fraintesi non solo sul piano giuridico ma anche su quello dei bisogni delle vittime e dei compiti dei relativi servizi.

Naturalmente questo vademecum può servire da base per dei protocolli locali anche per la fase transitoria necessaria al completamento dell’*iter* per la istituzione e il funzionamento dei Centri di giustizia riparativa.

Per noi forse è l’occasione per chiarire anche quali siano i diritti delle vittime e gli obblighi istituzionali corrispondenti.

E, soprattutto, è l’occasione per chiarire la diversità dei loro bisogni in campo e il diverso ruolo che le istituzioni e i servizi ricoprono nell’incontrarli.

Credo siano importanti due concetti fondamentali dal punto di vista delle vittime:

- L’accesso ad un servizio di assistenza è un diritto mentre l’accesso a un servizio di giustizia riparativa è una facoltà.
- La giurisdizione può soddisfare bisogni di giustizia e di verità alla vittima, un servizio di assistenza può soddisfare bisogni di informazione, sostegno emotivo, accompagnamento e riparo, un servizio di giustizia riparativa può offrire una risposta al bisogno di incontro e di dialogo. Tutti possono contribuire al riconoscimento così come esporsi al rischio di una seconda vittimizzazione.

1. L’**accesso** ad un servizio di assistenza alle vittime – con le caratteristiche descritte all’art. 8 della Direttiva 2012/29/UE – è un vero e proprio **diritto**. Gli Stati membri dell’Unione europea hanno un obbligo positivo di garantirlo.

2. Qualunque autorità pubblica “competente” (nel senso che entra in contatto con la vittima in ragione delle sue funzioni) deve provvedere senza indebito ritardo affinché la vittima possa accedere all’assistenza mediante informazioni sul tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza sanitaria, ad un’eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa (art. 4 comma 1 lett. a) della Direttiva 2012/29/UE).
3. Pertanto, le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria, i servizi dell’amministrazione della giustizia che, per ragioni del loro ufficio, entrino in contatto con una vittima di reato sono tenuti a garantire tali informazioni.
4. L’autorità “precedente” (autorità giudiziaria o un’autorità delegata) è tenuta a tale informazione a favore della *persona offesa* anche in forza dell’art. 90 *bis* lett. p) c.p.p.
5. Secondo la Direttiva 2012/29/UE l’autorità “competente” (nel senso di cui al punto 1) è altresì tenuta a dare informazioni alle vittime di reato sull’esistenza di servizi di giustizia riparativa *disponibili* (art. 4 comma 1 lett. j).
6. A sua volta, l’autorità “precedente” (nel senso di cui al punto 4) è tenuta a dare informazioni alla *persona offesa* (art. 90 *bis* lett. p-*bis*) c.p.p.) e alla vittima di reato (art. 90 *bis* 1 c.p.p.) della **facoltà** (non del diritto) di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
7. **La vittima di reato ha diritto ad un accesso diretto ad un servizio di assistenza.**
8. La vittima di reato **può** accedere ad un servizio di giustizia riparativa ma – non diversamente dalla persona indicata come autore dell’offesa – *non ha un diritto di accesso diretto* al Centro di giustizia riparativa: deve farne richiesta all’autorità giudiziaria (pubblico ministero o giudice) perché spetta alla magistratura valutare *utilità e rischi per le persone e per l’accertamento dei fatti* del programma riparativo (art. 129 *bis* c.p.p.).
9. L’unica eccezione è rappresentata dai reati procedibili a querela: in questo caso tanto la vittima quanto la persona indicata come autore dell’offesa possono accedere direttamente ad un Centro di giustizia riparativa *prima che la querela sia proposta* (altrimenti si torna alla regola generale prevista dall’art. 129 *bis* c.p.p. con il necessario passaggio davanti all’autorità giudiziaria). L’eccezione è prevista dall’art. 44 comma 3 d.lgs. n. 150/2022.
10. Le autorità “competenti” (nel senso chiarito al punto 1) devono informare le vittime di reato **del diritto di accesso ad un servizio di assistenza** perché quest’ultimo è **qualificato** per dare: a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di

assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni (così prevede l'art. 9 della Direttiva 2012/29/UE).

11. Diversamente, le autorità “competenti” devono informare la vittima di reato della **facoltà di accesso** ad un **servizio di giustizia riparativa** perché quest'ultimo è qualificato per offrire un programma riparativo, anche a prescindere dalla sua partecipazione (vittima surrogata) consistente in: a) una mediazione con la persona indicata come autore dell'offesa; b) un dialogo riparativo; c) altro programma dialogico svolto nel suo interesse e in quello della persona indicata come autore dell'offesa (art. 53 d.lgs. n. 150/2022).
12. Qualora l'autorità giudiziaria riceva una richiesta di accesso ad un programma riparativo deve, preliminarmente, verificare, tra le altre cose e ai sensi dell'art. 129 *bis* c.p.p. e 12 Direttiva 2012/29/UE se sussista un rischio di vittimizzazione secondaria, ripetuta, da intimidazione o ritorsione: in tal caso e salvo più approfonditi accertamenti, dovrà informare il servizio di assistenza alle vittime. Tale informativa appare d'obbligo in tutti i casi in cui la magistratura ritenga di procedere all'invio al Centro di giustizia riparativa (su richiesta della persona indicata come autore dell'offesa o d'ufficio) senza sentire preliminarmente la vittima (l'art. 129 *bis* c.p.p. non prevede, infatti, l'obbligo per il magistrato di sentirla, mentre l'art. 15- *bis* ord. Penit. – non ne prevede neppure l'eventualità da parte del magistrato di sorveglianza).
13. In caso d'invio al Centro di giustizia riparativa, qualora la magistratura non abbia sentito la vittima o non l'abbia informata dei suoi diritti, i mediatori sono tenuti ad informare la vittima del suo diritto all'accesso a servizi di assistenza anche ai fini della possibilità di essere supportate durante tutte le fasi del programma riparativo (art. 55 comma 3 d.lgs. n. 150/2022)
14. In ogni caso durante tutte le fasi del programma riparativo i mediatori si rendono garanti del rispetto dei diritti e delle garanzie previste dall'art. 12 della Direttiva 2012/29/UE, eventualmente segnalando al servizio di assistenza alle vittime situazioni di vulnerabilità che meritino il suo intervento.

Torino-Firenze 11 ottobre 2024

Il Presidente  
Marco Bouchard